



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2026, n. 2

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano †
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale †
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari †
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Profesor Emérito de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova **Marco Benvenuti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Fiammetta Borgia, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "Tor Vergata" **Francesco Buonomenna**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna **Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Anna Cavaliere, Associato di Filosofia del diritto, Università di Salerno **Giovanni Cellamare**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto e religione, Università di Salerno **Sara De Vido**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia **Valeria Di Comite**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro" **Marcello Di Filippo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Carmela Elefante, Associato di Diritto e religione, Università di Salerno **Rosario Espinosa Calabuig**, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València **Valentina Faggiani**, Professoressa Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Granada
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona **Ana C. Gallego Hernández**, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" **Giancarlo Guarino**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Elsbeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS **Victor Luis Gutiérrez Castillo**, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravalle, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari **Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova **Luigi Kalb**, Ordinario f.r. di Procedura Penale, Università di Salerno
Gianfranco Liace, Associato di Diritto dell'economia, Università di Salerno **Luisa Marin**, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria **Simone Marini**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa **Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata **Rostane Medhi**, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina-Esperto Giuridico presso la Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles **Stefano Montaldo**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino **Violeta Moreno-Lax**, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre **Michele Nino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Foggia **Anna Oriolo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno **Leonardo Pasquali**, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa **Piero Pennetta**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno **Francesca Perrini**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina
Gisella Pignataro, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno **Emanuela Pistoia**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Anna Pitrone, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina **Concetta Maria Pontecorvo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma **Santiago Ripol Carulla**, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Angela Maria Romito, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari **Gianpaolo Maria Ruotolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno **Alessandra A. Souza Silveira**, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidade do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla **Sara Tonolo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova **Talitha Vassalli di Dachenhausen**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Alessandra Viviani**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Siena **Valentina Zambrano**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Alessandra Zanobetti**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Docente incaricato di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno





Indice-Sommario 2026, n. 2

Editoriale

La riforma della legislazione sulla cittadinanza tra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell'Unione europea p. 1
Bruno Barel

Saggi, Articoli e Commenti

Free movement of persons in the agreement between the EU and the United Kingdom in respect of Gibraltar. Special status of military personnel p. 21
Pablo Antonio Fernández Sánchez

Storia diplomatica: Italia-Europa-Occidente p. 44
Massimo Panebianco

¿Hacia un modelo de Estado híbrido? Entre *court-packing* e intentos de revertir la *backsliding* p. 53
Valentina Faggiani

Vulnerabilità digitale del minore e forme di tutela nel contesto europeo p. 93
Gisella Pignataro

The case law of the European Court of Human Rights regarding contested territories: “Differentiated” jurisdiction as a panacea or as an Achilles’s heel? p. 120
Elisa Ruozzi

The EU legal framework on social security for migrants: A comparative assessment of national practices p. 139
Paolo Iafrate

Il danno ambientale sistemico e la soglia di gravità: tra qualificazione giuridica e tutela giurisdizionale p. 163
Adelaide Francesca Daniela Luminari



FOCUS

The EU as a Global Security Provider: Countering Transnational Crime and New Cooperation Architectures

Collected Papers of the Jean Monnet Module (2023-2026) Transnational Crime & EU Law: Towards Global Action against Cross-border Threats to Common Security, Rule of Law and Human Rights (EU-GLOBACT) – (Coordinator: Prof. Dr. Anna Oriolo)

Presentazione del Focus/Focus Overview
Anna Oriolo

p. 185

Parte I

Contrasto alla criminalità transnazionale e minacce globali/Countering Transnational Crime and Global Threats

Traffico illecito di armi via mare, criminalità transnazionale e sicurezza globale: verso un nuovo paradigma di legalità universale
Anna Oriolo

p. 191

The tragedy of the global commons in the age of artificial intelligence: Illegal mining, transnational crime, and the future of EU global enforcement
David Schultz

p. 216

The European legal framework on the return of cultural objects: An effective tool to foster civil and administrative cooperation between EU Member States?
Fulvia Staiano

p. 241

Il ruolo degli Stati nella prevenzione e nella repressione degli illeciti contro il patrimonio culturale subacqueo: obiettivi e strumenti comuni tra la Convenzione UNESCO del 2001 e le politiche dell'Unione europea
Patrizia Vigni

p. 257

Parte II

Nuove architetture di cooperazione e strumenti di contrasto dell'Unione europea/New Cooperation Architectures and Enforcement Tools of the European Union

Il principio di fiducia reciproca nella cooperazione giudiziaria penale a dieci anni dal caso *Aranyosi*. Alcune considerazioni sull'attualità del “doppio test” alla luce della sentenza *Commissione c. Ungheria (Valeurs de l'Union)*
Angela Festa

p. 281

Intelligence, diritti umani e sicurezza: criticità e prospettive in ambito internazionale ed europeo
Francesco Focillo

p. 312



War-crimes investigations: New technologies, new complexities, new vulnerabilities. A strategic shortfall or evolutionary opportunity for NATO p. 334
Luigi Bramati

AI tools for combating transnational crime within the EU p. 345
Roxana Matefi

Parte III

Responsabilità e giustizia penale/Accountability and Criminal Justice

Luci e ombre (soprattutto) occidentali sul consolidamento della giustizia penale internazionale p. 355
Paolo Bargiacchi

The EU's cross-border cybercrime enforcement and the limits of extraterritorial jurisdiction p. 388
Heybatollah Najandimanesh

La vittima di tratta al centro della sicurezza in Europa tra standard CEDU e nuove sfide nell'era digitale p. 410
Anna Iermano

La regolamentazione delle catene di approvvigionamento in Europa come strumento per combattere la criminalità: dall'opposizione alla convergenza dei modelli francese e italiano p. 442
Virginie Mercier

La responsabilità penale degli enti creditizi nella gestione delle misure restrittive UE: tra obblighi di garanzia e nuove fattispecie sovranazionali di incriminazione p. 453
Carmine Renzulli

Parte IV

Diritti umani e minacce transfrontaliere/Human Rights and Cross-Border Threats

La *transnational repression* quale minaccia “rinnovata” a diritti umani e sicurezza: la necessità di una risposta mirata da parte dell'Unione europea p. 465
Stefano Busillo

Children pornography, online sextorsion, revenge porn: the provisions of Greek penal code and the EU regulatory developments p. 507
Georgios Nouskalis

Intelligenza artificiale e “fenomeno religioso” nel prisma dei diritti umani p. 518
Daniela Marrani

Postfazione/Afterword p. 539
Angela Di Stasi

Appendice p. 541
EU-GLOBACT Policy Recommendations and Guidelines
Francesco Focillo, Emanuele Sorgente

LA REGOLAMENTAZIONE DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO
IN EUROPA COME STRUMENTO PER COMBATTERE LA CRIMINALITÀ:
DALL'OPPOSIZIONE ALLA CONVERGENZA
DEI MODELLI FRANCESE E ITALIANO

Virginie Mercier *

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il diritto francese consacra un obbligo autonomo di vigilanza. – 3. Il diritto italiano ricorre a una regolamentazione indiretta basata sulla colpa organizzativa. – 3.1 Le misure preventive del Codice antimafia. – 3.2. Un regime autonomo di responsabilità delle persone giuridiche. – 4. I due modelli convergono verso un requisito comune di controllo effettivo della catena del valore. – 5. Una convergenza normativa promossa dall'armonizzazione del diritto dell'Unione europea. – 6. Conclusione.

1. Introduzione

La messa in amministrazione giudiziaria nel luglio 2025 della società italiana Loro Piano, filiale italiana del gruppo LVMH, da parte del Tribunale di Milano per fatti relativi all'esposizione dei lavoratori all'interno della sua catena di subappalto¹, illustra l'evoluzione della responsabilità delle imprese in un contesto di globalizzazione delle attività produttive. A questo proposito, il caso in esame offre un punto di partenza particolarmente illuminante per un'analisi comparata dei meccanismi di regolamentazione delle catene di approvvigionamento in Europa, ora disciplinati dal diritto dell'Unione europea rivisto nel 2026.

Questa decisione si inserisce in un più ampio filone giurisprudenziale. Infatti, un'altra filiale italiana del gruppo LVMH, la società Manufacturers Dior Srl², nonché una filiale del gruppo Giorgio Armani, erano già state sottoposte a misure di amministrazione giudiziaria nel 2024 per aver fatto ricorso a subappaltatori sospettati di ricorso al lavoro

* Professoressa di diritto privato e scienze penali, Aix-Marseille Université. Direttrice dell'*Institut de droit de l'environnement et du développement durable*. Centre de droit économique (UR 4224). Indirizzo e-mail: virginie.mercier@univ-amu.fr.

¹ Trib. Milano, Sez. misure di prevenzione, decreto del 8 luglio 2025, *Loro Piana S.p.A.*, ined., relativo all'applicazione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.lgs. 159/2011.

² Trib. Milano, Sez. misure di prevenzione, decreto del 10 aprile 2024, *Manufacturers Dior Srl*, ined., relativo all'applicazione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.lgs. 159/2011.

forzato. Allo stesso modo, la società Valentino Bags Lab è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria da un tribunale di Milano nel maggio 2025³.

Allo stesso tempo, in Francia si osserva una crescente tendenza alla giudizializzazione della vigilanza, come dimostrano in particolare le recenti sentenze pronunciate nei confronti delle società La Poste⁴ e del gruppo Rocher⁵, mentre il diritto dell'Unione europea sancisce ormai un obbligo di *due diligence* strutturato, ma accompagnato da un ampio margine di valutazione lasciato alle imprese nella gestione dei rischi.

Questi casi emblematici delle derive che possono influire sulle catene del valore in settori fortemente esternalizzati mettono in luce le crescenti esigenze che gravano sulle aziende committenti per quanto riguarda il controllo delle condizioni di produzione dei propri partner commerciali.

Le sentenze italiane mettono in luce le specificità del diritto italiano. In assenza di un obbligo generale di vigilanza paragonabile a quello previsto dal diritto francese, le autorità italiane ricorrono a strumenti giuridici indiretti, primo fra tutti il Codice antimafia, che consentono di disporre misure preventive, in particolare l'amministrazione giudiziaria di un'impresa, in caso di carenze nel controllo della sua catena del valore. Questo ricorso, combinato con i meccanismi di responsabilità delle persone giuridiche derivanti dal D.Lgs. 231/2001, riflette un approccio basato sulla sanzione a posteriori della colpa organizzativa.

Al contrario, il diritto francese si basa su una logica preventiva. La legge n. 2017-399 del 27 marzo 2017 relativa al dovere di vigilanza delle società madri e delle imprese committenti impone alle società più grandi l'elaborazione e l'attuazione di un piano di vigilanza che copra l'intera catena di approvvigionamento. Il legislatore ha inteso anticipare i rischi di violazione dei diritti umani e dell'ambiente, sancendo così un obbligo generale e autonomo di vigilanza. Le recenti condanne confermano che tale obbligo tende a diventare uno strumento contenzioso efficace, in grado di dare avvio ad azioni di portata internazionale.

Queste controversie mettono così in evidenza un'apparente contrapposizione tra un modello francese basato su un obbligo normativo *ex ante* e un modello italiano fondato su meccanismi indiretti *ex post* attivati a seguito del verificarsi di un rischio. Tuttavia, questa divergenza formale non deve far dimenticare l'esistenza di un obiettivo comune, ovvero la responsabilizzazione delle imprese in ragione del loro potere di controllo sulla propria catena del valore.

³ Trib. Milano, Sez. misure di prevenzione, decreto del 27 maggio 2025, *Valentino Bags Lab Srl*, ined., relativo all'applicazione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.lgs. 159/2011.

⁴ Tribunal Judiciaire de Paris, sentenza del 5 dicembre 2023, RG 21/15827; Cour d'appel de Paris, sentenza del 17 giugno 2025, RG 24/05193.

⁵ Tribunal Judiciaire de Paris, sentenza del 12 marzo 2026, n. 22/0417. Su cui, v. J.B. BARBIÈRI, Y. ROCHER, *La première pierre de la responsabilité en matière de vigilance*, in *Dalloz actualité*, 27 marzo 2026; C. DELAMOURD, [Commentaire] *Rocher dans la chaussure: première condamnation au fond sur le fondement du devoir de vigilance pour des faits survenus à l'étranger*, in *Le Quotidien*, 1° aprile 2026.

In questo contesto, la direttiva (UE) 2024/1760 del 13 giugno 2024, sull'obbligo di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità⁶, invita anch'essa a relativizzare tale contrapposizione. Istituito un quadro armonizzato di *due diligence* a livello dell'Unione, essa avvia un processo di convergenza tra i sistemi nazionali, la cui portata rimane tuttavia attenuata da alcune restrizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2026/47 del 24 febbraio 2026⁷.

È quindi opportuno considerare la divergenza tra il diritto francese e quello italiano più come una differenza di tecniche giuridiche che come un contrasto sostanziale, in un contesto di armonizzazione europea parziale.

2. Il diritto francese consacra un obbligo autonomo di vigilanza

Il diritto francese ha subito un'evoluzione significativa con l'adozione della legge n. 2017-399 del 27 marzo 2017, relativa all'obbligo di vigilanza delle società madri e delle imprese committenti⁸. Questo testo introduce nel Codice di commercio un obbligo legale di diligenza che impone un comportamento prudente e diligente.

Questo quadro normativo istituisce quindi un obbligo autonomo di vigilanza, imponendo alle società più grandi l'elaborazione, la pubblicazione e l'attuazione di un

⁶ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859*, del 13 giugno 2024, in GUUE L 2024/1760 del 5 luglio 2024, pp. 1-58.

⁷ Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento e del Consiglio, *che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, 2022/2464/UE e 2024/1760/UE per quanto riguarda determinati requisiti di informativa in materia di sostenibilità applicabili alle imprese e determinati requisiti relativi al dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità*, del 24 febbraio 2026, in GUUE L 2026/470 del 26 febbraio 2026, pp. 1-35.

⁸ Loi n. 2017-399, 27 marzo 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, in *JORF* del 28 marzo 2017, texte n. 1. Sulla legge in questione, v. *ex multis* X. BOUCOBZA, Y.M. SERINET, *Loi « Sapin 2 » et devoir de vigilance, l'entreprise face aux nouveaux défis de la compliance*, in *Recueil Dalloz*, 2017, p. 1619 ss.; S. BRABANT, E. SAVOUREY, *Loi relative au devoir de vigilance*, in *Revue Internationale de la compliance et de l'éthique des affaires*, 2017, n. 26, p. 21 ss.; P.H. CONAC, I. PARLÉANI, *The 2017 Act on the Duty of Vigilance of Parent and Outsourcing Companies*, in *Revue Trimestrielle de Droit Financier*, 2017, n. 3, p. 90 ss.; A. DENIS-FANTÔME, G. VINEY, *La responsabilité civile dans la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre*, in *Recueil Dalloz*, 2017, pp. 1610-1618; J. HEINICH, *Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre: une loi finalement adoptée, mais amputée*, in *Droit des sociétés*, 2017, n. 5, pp. 29-31; M. LAFARGUE, *Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordres: l'entrée dans une nouvelle ère*, in *La Semaine juridique. Social*, 2017, n. 20, p. 12 ss.; C. MALECKI, *Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre: était-ce bien raisonnable ?*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2017, n. 5, p. 298 ss.; D. PORACCHIA, *Observations sur la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre*, in *Revue Trimestrielle de Droit Financier*, 2017, n. 4, p. 93 ss.; A. REYGROBELLET, *Devoir de vigilance ou risques d'insomnies ?*, in *Revue Lamy Droit des affaires*, 2017, n. 128, pp. 35-42; S. SCHILLER, *Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre*, in *La Semaine juridique. Entreprise et affaires*, 2017, n. 15, pp. 19-27; T. SACHS, *La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et société donneuses d'ordre: les ingrédients d'une corégulation*, in *Revue de droit du travail*, 2017, n. 6, p. 380 ss.; O. BOSKOVIC, *Brèves remarques sur le devoir de vigilance et le droit international privé*, in *Recueil Dalloz*, 2016, p. 385 ss.

piano di vigilanza volto a identificare i rischi e a prevenire gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della salute e della sicurezza delle persone, nonché dell'ambiente.

Il piano di vigilanza deve comprendere diversi elementi obbligatori: una mappatura dei rischi, procedure di valutazione periodica delle controllate, dei subappaltatori e dei fornitori, misure adeguate di mitigazione e prevenzione, un meccanismo di allerta e raccolta delle segnalazioni, nonché un sistema di monitoraggio e valutazione delle misure attuate. L'obbligo ha una portata extraterritoriale significativa poiché si estende non solo alle attività proprie della società madre, ma anche a quelle delle società da essa controllate, nonché ai rapporti commerciali instaurati con i suoi subappaltatori e fornitori.

L'originalità del modello francese risiede nel riconoscimento di una responsabilità fondata su una logica essenzialmente preventiva. La violazione può essere configurata non solo dal verificarsi di un danno, ma anche dall'insufficienza delle misure preventive messe in atto. La vigilanza diventa così un obbligo autonomo di comportamento prudente e diligente, distinto dai classici meccanismi di responsabilità civile o penale.

Ciononostante, il dispositivo si basa principalmente su un meccanismo di responsabilità civile. A seguito di una diffida rimasta senza esito, chiunque dimostri di avere un interesse ad agire può adire il giudice al fine di ottenere, se del caso mediante pena pecuniaria, l'adeguamento del piano di vigilanza. Inoltre, l'azienda può essere ritenuta civilmente responsabile qualora la violazione dei propri obblighi di vigilanza abbia contribuito al verificarsi di un danno che misure adeguate avrebbero permesso di evitare.

I recenti contenziosi testimoniano la crescente diffusione di questo controllo giurisdizionale sulle politiche di conformità delle imprese. I casi che hanno coinvolto La Poste o il gruppo Rocher illustrano l'intensificarsi di questo tipo di contenzioso, ormai utilizzato per contestare le scelte organizzative dei gruppi e l'efficacia dei meccanismi di controllo attuati nelle loro catene di approvvigionamento.

Il modello francese si caratterizza quindi per l'affermazione di una logica preventiva autonoma: la vigilanza costituisce in questo contesto un obbligo giuridico esplicito, strutturato attorno all'identificazione e alla prevenzione *ex ante* dei rischi all'interno della catena del valore. L'azienda può quindi essere ritenuta responsabile a causa dell'insufficienza o dell'inefficacia delle misure di vigilanza attuate, indipendentemente dalla previa constatazione di una colpa organizzativa in senso penale.

3. Il diritto italiano ricorre a una regolamentazione indiretta basata sulla colpa organizzativa

Al contrario, il diritto italiano non prevede, ad oggi, alcuna disposizione generale che sancisca un obbligo autonomo di vigilanza paragonabile a quello introdotto dalla legge francese del 27 marzo 2017. La regolamentazione delle violazioni commesse all'interno delle catene di subappalto si basa maggiormente sull'attivazione di meccanismi giuridici

settoriali e indiretti, costruiti attorno al concetto di inadempienza organizzativa dell'impresa.

3.1. Le misure preventive del Codice antimafia

Da un lato, le autorità italiane ricorrono a strumenti di diritto penale, in particolare al Codice antimafia⁹, che consente di adottare misure preventive di natura patrimoniale e organizzativa, senza che sia necessaria una precedente condanna penale.

Il Codice antimafia prevede, in particolare, la possibilità per i tribunali specializzati di disporre l'amministrazione giudiziaria delle imprese (art. 34) o il controllo giudiziario (art. 34-bis) qualora sussistano elementi sufficienti per ritenere che l'attività economica di un'impresa abbia agevolato, anche in modo non intenzionale, attività criminali o fenomeni di sfruttamento illecito. La specificità del meccanismo risiede nel fatto che la misura può essere disposta indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità penale della società o dei suoi dirigenti, non appena emergono elementi che rivelino un favoreggiamento di attività criminali o illecite imputabile a carenze nell'organizzazione e nelle procedure di controllo dell'impresa.

Il tribunale può nominare un amministratore giudiziario incaricato di supervisionare l'attività dell'impresa, di risanare le sue procedure interne e di impedire il protrarsi di pratiche illecite. Lo scopo non è principalmente punitivo, ma conservativo e preventivo. Si tratta di evitare che l'impresa continui a costituire un vettore di vantaggi per le reti criminali o i sistemi di sfruttamento illecito del lavoro.

Il caso *Loro Piana* ne costituisce un esempio, basato sull'insufficienza dei meccanismi interni di controllo. In questo caso, il provvedimento è stato disposto a seguito di un'indagine della Procura di Milano che ha evidenziato una negligenza che ha facilitato lo sfruttamento dei lavoratori, a causa di dispositivi organizzativi e di controllo interno insufficienti. Le indagini hanno rivelato una catena di subappalti a cascata, che coinvolgeva società intermediarie prive di attività effettiva e, all'estremità della catena, laboratori situati in Italia che impiegavano manodopera in condizioni contrarie ai requisiti di legge, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, l'orario di lavoro, i periodi di riposo e le condizioni di sicurezza.

L'intervento giudiziario si inserisce quindi in una logica preventiva, volta a porre fine alle irregolarità e a ripristinare la conformità dell'impresa. Può inoltre assumere una dimensione correttiva, come dimostra la revoca anticipata del provvedimento quando l'impresa adotta misure correttive, in particolare rafforzando i propri controlli interni e ponendo fine a determinati rapporti commerciali.

⁹ Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, in GU n. 226 del 28 settembre 2011, pp. 1-38.

3.2. Un regime autonomo di responsabilità delle persone giuridiche

D'altra parte, il decreto legislativo n. 231/2001¹⁰ prevede la responsabilità delle persone giuridiche in caso di assenza o insufficienza di misure organizzative volte a prevenire i reati.

Sebbene formalmente definita "responsabilità amministrativa", tale responsabilità presenta una natura sostanzialmente penale, come riconosciuto dalla giurisprudenza italiana ed europea, data la gravità delle sanzioni previste (sanzioni pecuniarie molto elevate, interdizioni dall'esercizio della professione, esclusione dagli appalti pubblici, confisca, pubblicazione della decisione).

Il sistema si basa sull'idea che la responsabilità della persona giuridica derivi da una carenza nella sua organizzazione interna e dall'insufficienza dei meccanismi di prevenzione e di controllo interno dei rischi. La responsabilità della persona giuridica non deriva automaticamente dalla commissione di un reato da parte di un soggetto legato all'impresa; essa deriva dall'assenza o dall'inefficacia dei modelli organizzativi e gestionali volti a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto.

Gli artt. 6 e 7 del decreto operano una distinzione in base alla qualifica dell'autore del reato. Quando quest'ultimo è imputabile a un dirigente (soggetto apicale), il regime di esonero è particolarmente rigoroso, ed è senza dubbio qui che risiede la principale originalità del sistema. L'impresa può infatti sottrarsi a tale regime solo a condizione di dimostrare cumulativamente di aver, prima della commissione dei fatti, non solo adottato ma anche effettivamente attuato un modello organizzativo adeguato alla prevenzione del tipo di reato in questione, di averne affidato la vigilanza a un organismo di controllo autonomo (Organismo di Vigilanza) dotato di effettivi poteri indipendenti e, infine, che il dirigente abbia fraudolentemente eluso tale dispositivo senza che l'organismo di vigilanza possa esserne ritenuto responsabile. La condizione relativa all'elusione fraudolenta merita di essere sottolineata. La semplice insufficienza del modello non è sufficiente a esonerare l'impresa: occorre inoltre che la carenza sia imputabile a un comportamento doloso individuale, e non a una lacuna strutturale del dispositivo interno.

Il modello organizzativo costituisce quindi il fulcro del sistema di prevenzione italiano. In pratica, comprende generalmente una mappatura dei rischi, protocolli decisionali, procedure di controllo interno, meccanismi di allerta, attività di formazione e un sistema disciplinare interno.

Quando il reato è commesso da un subordinato, la responsabilità dell'impresa presuppone la dimostrazione di una violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza. Anche in questo caso, l'esistenza di un modello organizzativo adeguato costituisce un elemento fondamentale per l'esonero da responsabilità.

Inizialmente incentrato sui reati di corruzione e di criminalità economica, l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 è stato progressivamente esteso a numerosi reati, in

¹⁰ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*, in GU n. 140 del 19 giugno 2001, pp. 4-16.

particolare quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i reati ambientali, il riciclaggio, i reati fiscali e alcune forme di sfruttamento del lavoro. Tale estensione favorisce una crescente applicazione del dispositivo alle catene di subappalto e ai meccanismi di produzione frammentata.

Pertanto, nell'ordinamento giuridico italiano, la vigilanza non costituisce un obbligo autonomo, ma deriva dalla valutazione a posteriori delle carenze organizzative. La responsabilità dell'impresa viene chiamata in causa non per violazione di un obbligo formale di vigilanza, ma per non aver messo in atto adeguati meccanismi interni di prevenzione dei rischi connessi alla propria catena di subappalto.

4. I due modelli convergono verso un requisito comune di controllo effettivo della catena del valore

Nonostante le diverse strutture giuridiche, il diritto francese e quello italiano convergono verso un requisito comune di controllo effettivo della catena del valore da parte dell'impresa che esercita un potere economico determinante. In entrambi i sistemi, la responsabilità dell'impresa tende quindi a essere chiamata in causa non solo a causa delle proprie attività, ma anche a causa dei rischi generati dall'organizzazione dei suoi rapporti di subappalto e di approvvigionamento.

Nel diritto francese, tale obbligo deriva esplicitamente dal dovere di vigilanza introdotto dalla legge del 27 marzo 2017. Le imprese interessate devono identificare e prevenire gravi violazioni dei diritti umani e dell'ambiente che potrebbero derivare dalle attività delle loro filiali, subappaltatori e fornitori. Le controversie che vedono coinvolti La Poste o il Gruppo Rocher illustrano questa logica di controllo effettivo delle misure di vigilanza messe in atto.

Nel diritto italiano, l'esigenza di controllo emerge in modo più indiretto attraverso il concetto di colpa organizzativa. I tribunali tendono a valutare l'adeguatezza dei dispositivi interni di prevenzione nonché il grado di supervisione esercitato sui subappaltatori e sui partner economici. I casi riguardanti Loro Piana, Manufacturers Dior Srl o ancora Valentino Bags Lab testimoniano questa evoluzione verso una responsabilizzazione dell'impresa dominante a causa delle carenze che interessano la sua catena produttiva.

Ne deriva un'unità di intenti volta alla prevenzione delle violazioni dei diritti fondamentali, alla responsabilizzazione delle imprese in posizione di controllo e alla riduzione degli effetti di opacità inerenti alle catene di subappalto, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati (ingiunzione di adeguamento o responsabilità civile nel diritto francese, misure preventive e controllo giudiziario nel diritto italiano).

5. Una convergenza normativa promossa dall'armonizzazione del diritto dell'Unione europea

Questa convergenza trova un ulteriore riscontro anche nell'intervento del diritto dell'Unione europea. La direttiva (UE) 2024/1760 del 13 giugno 2024, *sull'obbligo di vigilanza delle imprese in materia di sostenibilità*¹¹, segna una tappa fondamentale, sebbene sfumata, nell'emergere di un modello europeo di *due diligence*. Istituyendo un quadro armonizzato di *due diligence* a livello dell'Unione, essa avvia un processo di convergenza tra i sistemi nazionali.

Ispirata in parte alla legge francese del 27 marzo 2017, relativa al dovere di vigilanza, ma anche a strumenti internazionali di *soft law*, quali i Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani o le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali per una condotta responsabile delle imprese, essa aveva lo scopo di istituire un quadro giuridico comune applicabile alle grandi imprese operanti nell'Unione europea.

L'obiettivo perseguito dal testo andava oltre il semplice coordinamento delle legislazioni nazionali. Si trattava di istituire una base uniforme di obblighi sostanziali che imponessero alle imprese l'identificazione, la prevenzione, la mitigazione e l'eliminazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente all'interno delle loro catene operative. La direttiva mirava quindi a ridurre le disparità normative tra gli Stati membri e a prevenire i fenomeni di *forum shopping* normativo.

Questa volontà di unificazione si manifestava sotto diversi aspetti. Innanzitutto, il testo adottava una definizione relativamente omogenea della catena di attività, che includeva non solo le attività proprie dell'impresa e delle sue controllate, ma anche quelle dei suoi partner commerciali a monte e, in determinati casi, a valle. In secondo luogo, la direttiva imponeva obblighi procedurali dettagliati: integrazione del dovere di vigilanza nelle politiche interne, attuazione di meccanismi di allerta, monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate e pubblicazione di informazioni relative alla vigilanza esercitata.

Infine, l'ambizione unificatrice traspariva dal regime di controllo e sanzionatorio previsto. La direttiva prevedeva la designazione, in ciascuno Stato membro, di autorità amministrative competenti dotate di poteri di indagine e sanzionatori armonizzati, nonché un regime di responsabilità civile che consentisse alle vittime di ottenere un risarcimento in caso di violazione degli obblighi di vigilanza. Il tutto rifletteva la volontà di garantire un'efficacia omogenea del dovere di vigilanza a livello europeo.

In questo senso, la direttiva (UE) 2024/1760 poteva essere interpretata come un tentativo di costruire un vero e proprio diritto europeo in materia di vigilanza, destinato a sostituire gradualmente i regimi nazionali frammentati.

Dobbiamo precisare, tuttavia, che l'ambizione iniziale del legislatore europeo è stata notevolmente ridimensionata dalla direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026. Presentata come un provvedimento di semplificazione volto a rafforzare la competitività

¹¹ Direttiva (UE) 2024/1760, cit., p. 1 ss.

delle imprese europee e a limitare gli oneri amministrativi eccessivi, questa riforma ha profondamente modificato l'impostazione generale del dispositivo adottato nel 2024.

Da un lato, il campo di applicazione del dispositivo è limitato alle imprese di dimensioni molto grandi, il che riflette la volontà di limitare l'onere normativo che grava sugli attori economici. Il testo procede poi a ridurre il grado di precisione degli obblighi imposti alle imprese. Diverse disposizioni, in precedenza formulate in modo dettagliato, sono state riformulate in modo più flessibile, lasciando agli Stati membri un maggiore margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità di recepimento. Tale evoluzione riguarda in particolare la portata degli obblighi di controllo sui partner commerciali indiretti, nonché i criteri di valutazione dell'adeguatezza delle misure di vigilanza.

Inoltre, la direttiva (UE) 2026/470 mira a riaffermare il principio di sussidiarietà normativa. Laddove il testo del 2024 seguiva una logica quasi unificatrice, la riforma ammette esplicitamente la possibilità per gli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali più rigorose. Tale facoltà, classica in materia di armonizzazione minima, apre la strada al mantenimento di importanti divergenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali.

Questo cambiamento di rotta è particolarmente significativo in una prospettiva comparata franco-italiana. La Francia, forte della sua precedente esperienza in materia di dovere di vigilanza, rimane incline a mantenere un livello di requisiti elevato, in particolare per quanto riguarda la responsabilità civile delle società madri. Al contrario, l'Italia, il cui quadro normativo rimane più recente e maggiormente influenzato dai requisiti minimi europei, potrebbe privilegiare un recepimento più moderato al fine di preservare l'attrattiva economica delle imprese nazionali.

Il ridimensionamento dell'ambizione di armonizzazione si manifesta anche nell'indebolimento relativo dei meccanismi sanzionatori e di responsabilità. I margini di manovra riconosciuti agli Stati membri nella determinazione delle sanzioni amministrative e delle condizioni di responsabilità civile contribuiscono a frammentare nuovamente il panorama normativo europeo. Tuttavia, questa diversità dei regimi di responsabilità rischia di compromettere l'efficacia stessa dell'obbligo di vigilanza, a seconda del grado di rigore adottato da ciascun ordinamento giuridico nazionale.

Di conseguenza, la direttiva (UE) 2026/470 non porta più alla creazione di un regime europeo unificato in materia di dovere di vigilanza, bensì all'istituzione di un quadro comune minimo che lascia spazio a notevoli differenze nazionali. Il diritto dell'Unione europea svolge quindi un ruolo di stimolo e coordinamento piuttosto che di vera e propria uniformazione.

Questa evoluzione mette in luce le tensioni strutturali che caratterizzano la regolamentazione europea delle catene di approvvigionamento: tra la tutela dei diritti fondamentali e la salvaguardia della competitività economica, tra l'integrazione normativa e il rispetto delle tradizioni giuridiche nazionali. Essa conferma inoltre che il dovere di vigilanza rimane un terreno privilegiato per sperimentare una regolamentazione

indiretta delle imprese transnazionali, fondata sull'articolazione tra norme europee e meccanismi nazionali di attuazione.

6. Conclusione

L'analisi comparata delle normative francese e italiana mette in evidenza due approcci alla vigilanza sulle catene di approvvigionamento: uno, di tipo normativo, fondato su un obbligo esplicito e preventivo; l'altro, indiretto, basato sulla sanzione *a posteriori* delle carenze organizzative. Tale distinzione non è tuttavia assoluta. Entrambi i sistemi tendono verso un obiettivo comune di rafforzare la responsabilità delle imprese in funzione del loro potere di controllo sulla catena del valore.

L'intervento del diritto dell'Unione europea non consacra una completa unificazione dei modelli nazionali, ma opera un'armonizzazione regolamentata, caratterizzata dalla volontà di trovare un equilibrio tra le esigenze di protezione e gli imperativi di competitività. Limitando il campo di applicazione del dispositivo alle imprese di maggiori dimensioni, rendendo più flessibili gli obblighi di vigilanza, introducendo meccanismi di limitazione delle sanzioni e rinunciando all'istituzione di un regime europeo unificato di responsabilità civile, il legislatore europeo privilegia un approccio graduale ed economicamente sostenibile.

Ne risulta un modello europeo di vigilanza basato su un quadro comune di principi di *due diligence*, pur lasciando spazio a margini di adattamento a livello nazionale. La sua efficacia dipenderà dalle condizioni concrete di attuazione, dall'interazione tra diritto societario, responsabilità civile e regolamentazione economica.

ABSTRACT: Sebbene il diritto francese e quello italiano sembrano, a prima vista, consacrare due modelli opposti di regolamentazione delle catene di approvvigionamento dei gruppi aziendali per combattere la criminalità, uno basato su un obbligo generale di vigilanza, l'altro su meccanismi indiretti e repressivi, un'analisi approfondita rivela tuttavia una crescente vicinanza funzionale, destinata ad accentuarsi sotto l'effetto dell'armonizzazione europea.

KEYWORDS: catene di approvvigionamento – direttiva (UE) 2024/1760 – diritto francese – diritto italiano – *due diligence*.

THE REGULATION OF SUPPLY CHAINS IN EUROPE AS A TOOL TO FIGHT CRIME: FROM OPPOSITION TO CONVERGENCE BETWEEN THE FRENCH AND ITALIAN MODELS

ABSTRACT: Although French and Italian law seem, at first sight, to enshrine two opposing models of regulation of corporate supply chains in the fight against crime – one based on a general duty of vigilance, the other on indirect and repressive mechanisms – an in-depth analysis nevertheless reveals a growing functional convergence, destined to accentuate as a result of European harmonisation.

KEYWORDS: Supply chains – Directive (EU) 2024/1760 – French law – Italian law – Due diligence.